Programma Webinar Fatturazione Elettronica

12 Marzo 2015 **Modulo 1 – Introduzione**

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Relatore: Avv. Chiara TOMASSETTI

(Studio Tributario e Societario - Deloitte)





Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio





Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio





- La fatturazione elettronica fra le imprese non è mai decollata in Italia sebbene la disciplina normativa sia in vigore ormai da 10 anni.
- Il **Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,** attuando la <u>Direttiva Comunitaria n. 115 del 20 dicembre 2001</u>, ha introdotto nella legge IVA le norme sulla formazione, trasmissione e conservazione della fattura in formato elettronico (articoli 21 e 39 del D.P.R. n. 633/1972).
- La Direttiva europea ha definito:
 - L'ambito soggettivo della fatturazione elettronica
 - Il contenuto delle fatture elettroniche
 - Le procedure da adottare ai fini della trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche



Il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004** disciplina **le regole tecniche** per:

- l'emissione, la conservazione e l'esibizione dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale
- la conservazione digitale dei documenti analogici



- A livello comunitario è stata adottata la Direttiva n. 45 del 13 luglio 2010 che ha modificato la Direttiva n. 115 del 2001 al fine di:
- **semplificare il processo** di fatturazione elettronica
- uniformare i processi di fatturazione degli Stati membri
- La Direttiva n.45 stabilisce che il dichiarante deve garantire mediante apposizione della firma qualificata ovvero per il tramite di un Sistema EDI (Electronic Data Intercharge) ovvero mediante l'adozione di un Sistema di controllo di gestione:



Autenticità dell'origine
Integrità del contenuto
Leggibilità della fattura elettronica





A livello interno, le semplificazioni alla procedura di fatturazione elettronica previste dalla Direttiva n. 45 del 2010 sono state attuate con la legge di Stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) che ha modificato gli articoli 21 e 39 del D.P.R. n. 633/1972 relativamente alla formazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.



Progetto PEPPOL (Pan European Public Procurement Online)

Il Progetto PEPPOL è un'iniziativa sviluppata dal all'agosto del 2012 nell'ambito 2008 Programma Europeo per l'Innovazione e la Competitività (CIP), con l'obiettivo di definire soluzioni che permettano, nel lungo periodo, a qualsiasi operatore economico dell'UE partecipare senza incontrare barriere tecnologiche alla gara d'appalto elettronica di una P.A. di un altro Stato Membro, inviando le attestazioni per la partecipazione e le proprie offerte, ricevendo ordini e emettendo fatture, tutto in formato elettronico e con la possibilità di firmare i documenti elettronicamente.






- ■A partire dal 1° settembre 2012 è stata costituita l'Associazione OpenPEPPOL, organizzazione noprofit con sede a Bruxelles, formata da membri pubblici e privati della community PEPPOL che ha assunto la responsabilità di diffondere in Europa le specifiche e i servizi sviluppati nell'ambito del progetto.
- ■Lo scopo di OpenPEPPOL è quello di consentire alle imprese europee di operare nei processi di approvvigionamento con le pubbliche amministrazioni acquirenti in maniera facile ed elettronica, aumentando in tal modo le opportunità per una maggiore concorrenza nei contratti pubblici e offrendo un miglior rapporto qualità-prezzo a vantaggio dei contribuenti.





Il Progetto è articolato in 8 workpackage (WP), ognuno coordinato da un Paese.





L'articolazione del progetto

I WP « tecnici » WP1, WP2, WP3, WP4, WP5 hanno il compito di individuare soluzioni interoperabili per le singole componenti del processo di eprocurement: firma elettronica, dossier digitale di impresa, cataloghi, ordini, fatture.

Le soluzioni individuate attraverso la definizione di:


- standard condivisi (e aperti) per l'interoperabilità;
- specifiche tecniche per l'utilizzo da parte dei sistemi esistenti degli standard condivisi;
- interfacce per l'interoperabilità tra i sistemi esistenti.



Evoluzione in ambito comunitario.



Pan European Public Procurement Online



Direttiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 : **fatturazione elettronica negli appalti pubblici** (pubbl. sulla GUCE del 6 maggio 2014)

- •L'attuale uso di norme mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti e spesso non interoperabili nei vari SM comporta un grado eccessivo di complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri.
- •La diversità dei requisiti tecnico-giuridici della fatturazione elettronica di volta in volta richiesti costituisce un ostacolo al libero accesso al mercato degli appalti pubblici.
- •L'impedimento alla libera concorrenza e al commercio transfrontaliero è destinato ad aumentare, considerata la sempre più diffusa introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le PA.




- La Direttiva affida al Comitato di standardizzazione europeo CEN l'elaborazione di uno standard comune europeo di fattura elettronica per gli appalti, chiedendo di pubblicare un elenco (entro 27/05/2017) contenente un numero limitato di elementi semantici (conforme alla Direttiva 112/2006/CE), adeguate corrispondenze sintattiche e linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione.
- 1. modello semantico: serie strutturata e logicamente inter-correlata di termini e significati che specificano gli elementi essenziali di una fattura elettronica;
- 2. sintassi: linguaggio o dialetto leggibile da una macchina usato per rappresentare gli elementi contenuti in una fattura elettronica

- Dopo l'adozione in sede comunitaria di tale standard le amministrazioni appaltanti degli Stati membri non potranno più rifiutare fatture elettroniche ad esso conformi.
- La Direttiva dovrà essere:
 - recepita dagli stati membri entro il 27 novembre 2018;
 - applicata a tutte le fatture elettroniche emesse a seguito di contratti di appalto regolati dalla direttiva 2009/81/CE (appalti settori difesa e sicurezza) e dalle direttive 2014/23, 2014/24 e 2014/25 su appalti e concessioni, nei confronti dei soli aggiudicatari dei contratti o della concessione (ma possibile estensione a sub-appaltatori).



- Esistono diversi modelli e formati di fattura elettronica
- Nessuno standard si e affermato come Dominante
- Si punta all' interoperabilita degli standard esistenti e alla convergenza sul medio-lungo termine
- Ci si concentra sulla 'Core Invoice',
 l' unica indispensabile per garantire
 l' interoperabilità
- Il contenuto informativo della Core Invoice è concettualmente simile e ampiamente compatibile con quello della FatturaPA





Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio





Introduzione Generale: principali riferimenti normativi

Legge n. 244, art. 1, commi 209-214 (Legge finanziaria 2008):

Dispone l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione

■Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008:

Identifica il gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché le relative attribuzioni e competenze.

■Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013:

Disciplina le specifiche tecniche e le linee guida ai fini della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

Introduzione Generale: principali riferimenti normativi

■Decreto n. 66 del 24 aprile 2014:

Individua ulteriori dati da inserire nel contenuto della fattura elettronica e anticipa la decorrenza dell'obbligo nei confronti delle amministrazioni diverse da Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di Previdenza e Assistenza nazionali.

■Decreto 17 giugno 2014:

Disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. Detta regole in tema di conservazione e dematerializzazione dei documenti informatici nonché gli obblighi di comunicazione ed esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari. Stabilisce le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. Abroga il Decreto 23 gennaio 2004, stabilendo che le disposizioni in esso contenute continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.



Introduzione Generale: principali riferimenti interpretativi

■Circolare n. 37 del 4 novembre 2013 della Ragioneria Generale dello Stato del MEF:

Fornisce istruzioni operative per la gestione delle fatture elettroniche da parte degli uffici dei Ministeri destinatari delle stesse.

■Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del MEF - Dipartimento delle Finanze - e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica

Fornisce chiarimenti sulle disposizioni del D.M. n. 55 del 2013.

■Circolare n. 18/E del 18 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate :

Fornisce chiarimenti sui requisiti relativi all'emissione, invio e conservazione della fattura elettronica.

■Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015 del MEF - Dipartimento delle Finanze - e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica

Fornisce chiarimenti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica e relativa decorrenza nei confronti delle PA interessate.

Il contesto

- •La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si colloca nell'ambito delle linee di azione richieste dall' Unione Europea relativamente alla digitalizzazione dei processi amministrativi tra cui in particolare l'iniziativa «i2010», che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti.
- •Recependo tale direttiva già altri Paesi europei (e.g. Danimarca dal 2005!) hanno avviato un programma di introduzione della fatturazione elettronica utilizzando anche la leva normativa della Pubblica Amministrazione per favorirne l'adozione nei rapporti tra imprese.

Cfr Relazione illustrativa DM 7/03/2008 e all. C al DM 55 del 3/04/2013.

Gli obiettivi

Attraverso la sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici secondo standard comuni che permettono l'automatizzazione del flusso di informazioni tra fornitori e amministrazione :

- 1.semplificare e riorganizzare i processi dell'ente (riduzione degli errori umani tipici, possibilità di implementare procedure interoperabili fra la fatturaPA ed altri gestionali del ciclo di vita della fattura es. protocollo informatico, liquidazione delle fatture e PCC);
- 2. assicurare maggiore trasparenza e monitoraggio della spesa pubblica;
- 3.assicurare risparmi di spesa per il privato e per la P.A (... a tendere ... !) e vantaggi in termini logistici;
- 4. Velocizzare i pagamenti della P.A.

Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio






La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214)

- -obbliga i fornitori ad **adottare il formato elettronico** nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione), anche se emesse sotto forma di nota, conto, parcella e simili;
- -obbliga le pubbliche amministrazioni a **non accettare** fatture emesse o trasmesse in forma cartacea **né a procedere ad alcun pagamento**, nemmeno parziale, sino all' invio in forma elettronica;
- -istituisce il "**Sistema di Interscambio**" delle fatture elettroniche, quale «snodo» unico tra i vari soggetti che si interfacciano nel processo (la cui gestione viene demandata alla responsabilità dell' ADE e alla SOGEI per quanto attiene il compimento di attività strumentali e la conduzione tecnica).



Schema del sistema di Fatturazione Elettronica PA



Emissione e Trasmissione

- •Il fornitore (o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questi) predispone la fattura in formato XML (eXtensible Markup Language);
- •il fornitore (o un terzo delegato) appone sulla fattura la firma elettronica qualificata o digitale;
- •il fornitore (o un terzo delegato) trasmette la fattura al Sistema di Interscambio per mezzo di uno dei 5 canali di trasmissione (di cui 3 utilizzabili dalle PA) indicati nel decreto n. 55/2013;
- •una volta eseguiti i controlli propedeutici, la fattura viene presa in carico dal Sistema ed inoltrata alla P.A. destinataria;
- •il Sistema, accertato il buon esito della consegna, trasmette al mittente una "ricevuta di consegna" attestante che la fattura è stata consegnata alla P.A. destinataria.



Conservazione

- •Le fatture elettroniche devono essere conservate secondo le disposizioni sulla conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini fiscali del D.M. 17 giugno 2014.
- •E' opportuno che i soggetti che emettono la fattura conservino in modalità elettronica anche le ricevute e comunicazioni rilasciate da SdI (per le quali ultime non sussiste un obbligo di conservazione *ex lege*)



I modelli organizzativi per la conservazione dei documenti informatici

- La conservazione può essere svolta:
 - all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare.
 - Il Responsabile della conservazione può delegare formalmente lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza
 - affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche
 - L'affidamento avviene attraverso un contratto o convenzione di servizio che preveda l'obbligo del rispetto del manuale di conservazione dove sono esplicitate le attività di competenza del produttore e del conservatore, nonché le modalità di trasferimento delle informazioni tra i due soggetti

Le PA possono affidare le attività del processo di conservazione solo a conservatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale



Fatturazione elettronica verso privati e verso la P.A.: differenze (1)

Fatturazione B2B	Fatturazione verso la PA
E' facoltativa	E' obbligatoria secondo la tempistica prevista dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
Si può utilizzare qualsiasi formato di fatturazione	Deve essere utilizzato solo il formato XML definito dalle specifiche tecniche del SDI
L'autenticità e l'integrità della fattura possono essere assicurati tramite sistemi di controllo di gestione, firma digitale o qualificata, sistemi EDI ovvero "altre tecnologie"	possono essere assicurate solo



Fatturazione elettronica verso privati e verso la P.A.: differenze (2)

Fatturazione B2B	Fatturazione verso la PA
Si può utilizzare qualsiasi modalità di trasmissione elettronica	La trasmissione si effettua solo con modalità stabilite dalla legge e solo tramite lo SDI (non direttamente verso le P.A.)
I campi obbligatori della fattura elettronica sono quelli previsti dall'art. 21 del decreto IVA	Sono previsti ulteriori campi obbligatori (es.: codice IPA, codice CIG, codice CUP, ecc.)



Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio





L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. (con conseguente divieto per i fornitori di emettere, trasmettere e conservare fatture in forma cartacea) decorre:

- dal 6 giugno 2014, per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (art. 6 del decreto n. 55 del 2013);
- dal **31 marzo 2015**, per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni **centrali** e per le Pubbliche Amministrazioni **locali** (art. 25 d.l. n. 66 del 2014).

Un futuro decreto stabilirà le modalità della fatturazione elettronica da parte dei fornitori della P.A. non residenti in Italia.

A decorrere da queste date le Amministrazioni non potranno più accettare fatture che non siano emesse e trasmesse in formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio (cfr. comma 210 art. 1 Legge 244 del 2007).

Trascorsi tre mesi da tali date le Amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino al ricevimento delle fatture elettroniche (Cfr. comma 210 art. 1 Legge 244 del 2007 e comma 6 art. 6 del decreto n. 55 del 2013)



NB periodo transitorio

1.dal 31/03/2015 al 30/06/15 gli enti locali possono (ancora) pagare fatture cartacee <u>emesse prima del 31/03/2015</u>, anche se eventualmente ricevute dopo tale ultima data (es. a causa di ritardi, nel caso di spedizione a mezzo posta ordinaria), senza che, successivamente alla stessa, i fornitori debbano riemettere le fatture in formato elettronico: cfr. Circolare n. 1/14 MEF;

2.tuttavia, se al 01/07/15 un ente locale sta ancora processando una fattura cartacea emessa prima del 31/03/15, esso "(...) dovrà senz'altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento«: Circolare n. 1/14 MEF supera il dettato dell'art. 6 Dm. 55 del 2013 (fine: evitare ulteriori aggravi amministrativi e oneri sia per fornitore che per PA dovuto al prolungamento dell'iter amministrativo e osservare disposto art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972).

Occorrerà valutare con attenzione tutta una serie di situazioni in cui – ad oggi – il pagamento precede l'emissione della fattura da parte del fornitore:

- •Contratti nei quali è previsto che la fattura segua il pagamento (es. RID)
- •Stati di avanzamento lavori pagati senza aver prima ricevuto la fattura
- •Pagamenti di cedole di abbonamento o di corsi di formazione
- •Avvisi di parcella: qualora l'avviso di parcella presenti i contenuti della fattura, esso resta equiparato in tutto e per tutto alla fattura stessa. Se invece l'avviso è cosa diversa dalla fattura, allora esso non potrà più costituire, a partire dal 31 marzo 2015, titolo valido per il pagamento da parte dell'ente locale
- •Mancata emissione della fattura da parte del fornitore (es. DURC irregolare)
- Cassa Economale



Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica


Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio



Gli attori del processo di fatturazione elettronica alla PA.

- Operatori economici :i fornitori producono la fattura e la inviano allo Sdi
- Sistema di Interscambio : trasmette la fattura alla PA e alla PCC
- Pubblica Amministrazione: la PA protocolla la fattura e la invia al sistema informativo contabile e in conservazione
- Intermediari





Attori: gli operatori economici.

- Sono obbligati a emettere la fattura elettronica i soggetti IVA fornitori di beni e servizi alla P.A. che, in base alla normativa IVA, devono emettere fattura per le cessioni e le prestazioni effettuate.
- E' da ritenere che non siano tenuti ad emettere la fattura elettronica i soggetti IVA esonerati per legge dall'obbligo di emettere fattura (come, ad esempio, i "soggetti esenti" che godono della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972).
- Anche gli enti locali possono ben essere fornitori di servizi rispetto ad altre P.A.

NB obbligo già in vigore dal 6/06/2014 se fattura emessa nei riguardi di P.A. «centrali» (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali previdenza e assistenza), ad es.:

- fatture a scuole, a fronte di visite a musei;
- fatture all'INPS, a titolo di integrazione dei costi sanitari dei servizi sociali resi ai comuni;
- fatture a fronte dell'attività locativa o per la somministrazione di acqua nei confronti delle caserme dei carabinieri o per la sede dei vigili del fuoco (nel caso in cui il Comune gestisca in Iva tali attività)



Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio



Decreto 3 aprile 2013, n 55

 Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante <Formato della fattura elettronica> che costituisce l'allegato A del presente Regolamento (art 2, comma 1);

 La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il sistema di interscambio (...) riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del presente regolamento (art 2, comma 2);



a) il DPR 633/72 reca agli articoli 21 e 21 bis, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali

Informazioni Fiscali di cui al prg 3 dell'all. A:

- 3.1. **Cedente/prestatore** (dati anagrafici; sede; dati stabile organizzazione; dati iscrizione REA; capitale sociale; socio unico)
- 3.2. rappresentante fiscale del cedente/prestatore
- 3.3. **cessionario/committente** (dati anagrafici; sede)
- 3.4. **soggetto emittente**: presente nei casi di fattura emessa da soggetto diverso dal cedente/prestatore (cessionario/committente o terzo per conto del cedente/prestatore)
- 3.5. **dati generali** (tipo documento; data fattura; tipo ritenuta; causale pagamento; numero bollo, importo bollo; tipo cassa previdenza, aliquota cassa; aliquota IVA applicata alla cassa; dati DDT; ecc)
- 3.6. **beni/servizi** (num linea; tipo cessione/prestazione; descrizione; quantità; unità misura; data inizio, data fine periodo; prezzo unitario; percentuale sconto; prezzo totale; aliquota IVA; imponibile; arrotondamento; imposta; esigibilità IVA; natura; ecc)



Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto della fattura:

b) Informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso Sdi.

Informazioni per la trasmissione attraverso Sdi di cui al prg 4 dell'all. A:

- 4.1. **trasmittente** (codice fiscale; progressivo invio; formato trasmissione);
- 4.2. **codice destinatario** (codice univoco ufficio attribuito all'atto della iscrizione in IPA)



c) Informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento. La loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, è fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.

Informazioni per l'integrazione nel processo di ciclo passivo di cui al prg 5 dell'all. A:

- 5.1. ordine di acquisto
- 5.2. contratto
- 5.3 ricezione dei beni o servizi
- 5.4. fatture collegate
- 5.5 cassa previdenziale (es capitolo di spesa)



d) Eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore/specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti o servizi prestati ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.

Altre Informazioni di cui al prg 6 dell'all. A:

- 6.1 trasmittente (tel; indirizzo email)
- 6.2. cedente/prestatore (codice EORI; titolo; albo professionale; ecc.)
- 6.3. rappresentante fiscale del cedente/prestatore (codice EORI; ecc.)
- 6.4. cessionario/committente (codice EORI)
- 6.5. terzo intermediario soggetto emittente
- 6.6. dati generali (dati generali documento: importo totale, ecc; dati convenzione: data, numero; dati ordine acquisto, contratto, convenzione, ricezione, fatture collegate: codice commessa convenzione, codice CUP, codice CIG; dati riferimento SAL; dati DDT: causale trasporto, vettore, data ora ritiro, data inizio trasporto, tipo resa)
- 6.7. beni/servizi (codice TARIC, capitolo di spesa, ecc)
- 6.8 pagamento (dettagli: beneficiario, giorni termini pagamento, data scadenza, IBAN, ABI, CAB, BIC, sconto pagamento anticipato, penalità pagamenti ritardati, ecc)
- 6.9 allegati (nome, formato, descrizione)



Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio



Formato obbligatorio della fattura PA; dati obbligatori e dati facoltativi; incongruenza reale o apparente?

indica obbligatorietà o meno di ogni dato o informazione (rispettivamente codici 1 e zero)

comma 1 art. 2 del DM 55/2013

Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento

comma 2 art. 2 del DM 55/2013

la fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il sistema di interscambio ... riporta le informazioni di cui ai **paragrafi 3 e 4** dell'Allegato A al presente regolamento

Rappresentazione Tabellare del tracciato fatturaPA

alcuni dei dati che compaiono nei par. 3 e 4 dell'All. A al DM 55/2013 figurano come facoltativi (es: numero civico e provincia nel blocco cedente/prestatore; interi blocchi stabile organizzazione, iscrizione REA e rappresentante fiscale; es: numero civico e provincia nel blocco cessionario/committente; dati ritenuta; dati bollo; dati DDT; data inizio e data fine periodo per servizi prestati)



Formato obbligatorio della fattura PA; dati obbligatori e dati facoltativi; incongruenza reale o apparente?

- •NB **SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LE PA**http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Suggerimenti_Compilazione_FatturaP
 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Suggerimenti_Compilazione_FatturaP
 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Suggerimenti_Compilazione_FatturaP
- Esistenza o meno di un vincolo alla compilazione del campo :
 - SI SEMPRE (obbligo assoluto senza eccezioni)
 - SI, MA SOLO SE (risulta verificata la condizione dichiarata)
 - CONSIGLIATA (favorisce processo di trattamento automatico del documento da parte del soggetto ricevente)
 - NO (piena discrezionalità dell'emittente)
- Riquadro PRESUPPOSTO : se non sussiste obbligo assoluto, viene descritto un evento che può comportare
- 1.ipotesi di obbligatorietà (es. stabile organizzazione)
- 2.ipotesi di possibilità (es. dati ordine acquisto)

ai fini della valorizzazione del blocco e dei campi relativi

Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio





Casi Pratici: Codici CIG/CUP Art 25 DL 66/2014

- i codici CIG/CUP devono
- > essere riportati nelle fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA
- ➤ essere inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, <u>a pena di nullità assoluta</u>, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

• le pubbliche amministrazioni **non possono procedere al pagamento** delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.



Segue: casi pratici. Codici CIG/CUP Art 25 DL 66/2014

CUP obbligatorio in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

CIG obbligatorio, tranne casi di esclusione dell'indicazione previsti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7/7/2011, n. 4, e casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità ex L. 13/8/2010, n. 136, previsti da tabella 1 allegata al decreto, aggiornata con decreto MEF, sentita Autorità Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Casi di esclusione

OArt. 19, co.1, lett. a), D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)

OArt. 19, co1, lett. c), D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)

OArt. 19, co1, lett. d), D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)

OArt. 19, co1, lett. e), D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)

OArt. 19, co2, D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato)

OArt. 25 D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

oSponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante

o Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

OScelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento



Casi Pratici: Codici CIG/CUP Art 25 DL 66/2014


NB nella rappresentazione tabellare del formato obbligatorio della fattura PA i codici CIG e CUP rilevano tra i dati facoltativi (par. 6 dell' All. A del DM 55/2013 «Ulteriori informazioni utili»). Come si concilia con obbligatorietà ex art. 25 DL 66/2014?

SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LE PA:

	Obbligatorietà	Utilità	Criteri di valorizzazione
CODICE CUP	SI ma solo se rientra nei casi di cui all'art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89	dare evidenza del codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) e per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della PA.	se valorizzato, deve essere espresso nel rispetto del formato alfanumerico previsto
CODICE CIG	SI ma solo se rientra nei casi di cui all'art. 25 DL 66/2014, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89	dare evidenza del codice identificativo della gara e per garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della PA.	se valorizzato, deve essere espresso nel rispetto del formato alfanumerico previsto



Casi Pratici: Esigibilità immediata o differita/split payment




Casi Pratici: Documento di trasporto

Si tratta di un blocco la cui valorizzazione è condizionata dalla presenza di un documento di trasporto che certifica il trasferimento del bene ed i cui estremi devono essere contenuti nella fattura differita.


Può essere ripetuto più volte per consentire il legame tra la medesima fattura e diversi ddt

2.1.	8 <datiddt></datiddt>		blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (i campi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)		<0.N>	
	2.1.8.1 <numeroddt></numeroddt>	xs:normalizedString	numero del documento di trasporto	formato alfanumerico	<1.b	1 _ 20
	2.1.8.2 <dataddt></dataddt>	xs:date	data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.b	10
	2.1.8.3 <riferimentonumerolinea></riferimentonumerolinea>	xs:integer	linea di dettaglio della fattura oui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi campo 2.2.1.1)	formato numerico	<0.N>	1_4

Casi Pratici: Cessione di beni. Incotermi



Casi Pratici: Cessione di Beni. Non Imponibilità. Esenzione





Casi Pratici: Cessione di Beni. Non Imponibilità. Esenzione

2.2.1.11 <prezzototale></prezzototale>	xs:decimal	importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'	<1.f>	4 _ 21
2.2.1.12 <aliquotaiva></aliquotaiva>	xs:decimal	aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'	<1.1b	4_6
2.2.1.13 <ritenuta></ritenuta>	xs:string	da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto	valore ammesso: [S1]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0.1 >	2
2.2.1.14 <natura></natura>	xs:string	natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili (il campo 2.2.1.12 deve essere valorizzato a zero)	valori ammessi: vedi codifiche in calce al	<0.1>	2

Criteri di valorizzazione: il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata;

	<natura></natura>
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine
N6	inversione contabile (reverse charge)



Casi Pratici: Cessione di beni. Reverse Charge.

			Riferimento Normativo: è c se risulta valorizzato il ca	mpo Natura e	
2.2.2.6 <imposta></imposta>	xs:decimal	imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	cioè nei casi di operazioni che non rientrano tra quelle imponibili o nei casi di inversione contabile.		
2.2.2.7 <esigibilitaiva></esigibilitaiva>	xs:string	esigibilità IVA (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita)	[1]: IVA ao esigioliita immediata		
2.2.2.8 <riferimentonormativo></riferimentonormativo>	xs:normalizedString	norma di riferimento (obbligatoria nei casi in cui il campo 2.2.2.2 è valorizzato)	formato alfanumerico	⟨0.1⟩	1 _ 100



Casi Pratici: Prestazione di servizi. Data Inizio e Data Fine Prestazione

Obbligatorio solo se la riga di dettaglio si riferisce ad un servizio la cui erogazione è temporale e distinta per periodi.

2.2.1.7 <datainizioperiodo></datainizioperiodo>	xs:date	data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-	<0.1>	10
2.2.1.8 <datafineperiodo></datafineperiodo>	xs:date	data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO	formato ISO 8601:2004, con la	⟨0.1⟩	10
2.2.1.0 Data incremotor	no.date	8601:2004)	precisione sequente: YYYY-MM-	10.17	

Obbligatorio solo se la riga di dettaglio si riferisce ad un servizio la cui erogazione è temporale e distinta per periodi

Casi Pratici: Prestazione di servizi. Data Inizio e Data Fine Prestazione

Utilità: servono ad evidenziare il momento iniziale finale dell'intervallo temporale al quale fa riferimento il servizio oggetto di fatturazione.

Date da indicare nel caso di ritardi?

2.2.1.7 <datainizioperiodo></datainizioperiodo>	xs:date	data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-	(0.1)	10
2.2.1.8 <datafineperiodo></datafineperiodo>	xs:date	data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO		<0.1>	10
		[8601:2004]	precisione sequente: YYYY-MM-		



Casi Pratici: Appalti Lavori. Anticipi. Acconti. Saldi.

2 <fatturaelettronicabody></fatturaelettronicabody>		il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		<1.N>	
2.1 <datigenerali></datigenerali>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale ed i dati dei documenti correlati		<1.b	
2.1.1 <datigeneralidocumento></datigeneralidocumento>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale		<1.b	
2.1.1.1 <tipodocumento></tipodocumento>	xs:string	tipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.b	4

Utilità: serve per identificare la tipologia del documento.

Tipo Documento: è sempre obbligatorio




Casi Pratici: Appalti Lavori. Anticipi. Acconti. Saldi.

2 <fatturaelettronicabody></fatturaelettronicabody>		il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		c1.N>	
2.1 <datigenerali></datigenerali>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale ed i dati dei documenti correlati		<1.b	
2.1.1 <datigeneralidocumento></datigeneralidocumento>		blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale		<1.b	
2.1.1.1 <tipodocumento></tipodocumento>	xs:string	tipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.b	4

Criteri di valorizzazione: il campo deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata.

	<tipodocumento></tipodocumento>						
TD01	fattura						
TD02	acconto/anticipo su fattura						
TD03	acconto/anticipo su parcella						
TD04	nota di credito						
TD05	nota di debito						
TD06	parcella						

Casi Pratici: Imposta di bollo.



È stata individuata una specifica dizione per indicare, nel tracciato obbligatorio della fattura, l'imposta di bollo assolta per le fatture elettroniche.



Casi Pratici: Esempio formato xml

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/IT01234567890_11001.xml



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FatturaElettronicaHeader>
         - <DatiTrasmissione>
               - <IdTrasmittente>
                        <IdPaese>IT</IdPaese>
                        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
                   </IdTrasmittente>
                  <ProgressivoInvio>00001
                  <FormatoTrasmissione>SDI11
                  <CodiceDestinatario>AAAAA</CodiceDestinatario>
                   <ContattiTrasmittente/>
            </DatiTrasmissione>
           <CedentePrestatore>

    <DatiAnagrafici>

                     + <IdFiscaleIVA>
                      - <Anagrafica>
                              <Denominazione>SOCIETA' ALPHA SRL</Denominazione>
                        </Anagrafica>
                        <RegimeFiscale>RF19</RegimeFiscale>
                  </DatiAnagrafici>
               + <Sede>
             </CedentePrestatore>
           <CessionarioCommittente>

    <DatiAnagrafici>

                        <CodiceFiscale>09876543210</CodiceFiscale>
                     - <Anagrafica>
                              <Denominazione>AMMINISTRAZIONE BETA
                        </Anagrafica>
                  </DatiAnagrafici>
               - <Sede>
                        <Indirizzo>VIA TORINO 38-B</Indirizzo>
                        <CAP>00145</CAP>
                        <Comune>ROMA</Comune>
                        <Provincia>RM</Provincia>
                        <Nazione>IT</Nazione>
                  </Sede>
            </CessionarioCommittente>
      </FatturaElettronicaHeader>

    <FatturaElettronicaBody>

    <DatiGenerali>

                  <DatiGeneraliDocumento>
                        <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
                        <Divisa>FUR</Divisa>
                        <Data>2014-12-18</Data>
                        <Numero>123</Numero>
                        <a href="causale"><a href="cau
                              QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSS</Causale>
                         <Causale>SEGUE DESCRIZIONE CAUSALE NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI SUFFICIENTI 200 CARATTERI AAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC/Causale>
                   </DatiGeneraliDocumento>
               - <DatiOrdineAcquisto>
                        <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
                        <IdDocumento>66685</IdDocumento>
                        <NumItem>1</NumItem>
                        <CodiceCUP>123abc</CodiceCUP>
                        <CodiceCIG>456def</CodiceCIG>
```



Casi Pratici: Esempio formato xml

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/IT01234567890_11001.xml

```
</DatiOrdineAcquisto>
        <DatiContratto>
            <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
            <IdDocumento>123</IdDocumento>
           <Data>2012-09-01</Data>
           <NumItem>5</NumItem>
            <CodiceCUP>123abc</CodiceCUP>
           <CodiceCIG>456def</CodiceCIG>
         </DatiContratto>

    <DatiConvenzione>

            <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
            <IdDocumento>123</IdDocumento>
            <NumItem>5</NumItem>
            <CodiceCUP>123abc</CodiceCUP>
            <CodiceCIG>456def</CodiceCIG>
         </DatiConvenzione>
        <DatiRicezione>
            <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
            <IdDocumento>123</IdDocumento>
            <Numltem>5</Numltem>
            <CodiceCUP>123abc</CodiceCUP>
            <CodiceCIG>456def</CodiceCIG>
         </DatiRicezione>
        <DatiTrasporto>
           <Dati Anagrafici Vettore>

    <IdFiscaleIVA>

                  <IdPaese>IT</IdPaese>
                  <IdCodice>24681012141</IdCodice>
               </IdFiscaleIVA>

    <Anagrafica>

                  <Denominazione>Trasporto spa
               </Anagrafica>
            </DatiAnagraficiVettore>
            <DataOraConsegna>2012-10-22T16:46:12.000+02:00
        </DatiTrasporto>
     </DatiGenerali>
     <DatiBeniServizi>
        <DettaglioLinee>
            <Descrizione>LA DESCRIZIONE DELLA FORNITURA PUO' SUPERARE I CENTO CARATTERI CHE RAPPRESENTAVANO IL PRECEDENTE LIMITE DIMENSIONALE. TALE LIMITE NELLA NUOVA VERSIONE E' STATO PORTATO A MILLE CARATTERI 
            <Quantita>5.00</Quantita>
            <PrezzoUnitario>1.00</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>5.00</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
         </DettaglioLinee>
        <DatiRiepliogo>
            <AliquotaTVA>22.00</AliquotaTVA>
            <ImponibileImporto>5,00</imponibileImporto>
            <Imposta>1.10</Imposta>
           <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
        </DatiRiepliogo>
     </DatiBeniServizi>
     <DatiPagamento>
        <CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>

    <DettaglioPagamento>

            <ModalitaPagamento>MP01</ModalitaPagamento>
            <DataScadenzaPagamento>2015-01-30
            <ImportoPagamento>6.10</i>
/ImportoPagamento>
        </DettaglioPagamento>
     </DatiPagamento>
  FatturaElettronicaBody>
/p:FatturaElettronica>
```

Casi Pratici: Esempio di Fattura PA



Vanione 1.1

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01234567890 Progressivo di Invio: 00001 Formato Trasmissione: 8DI11 Codice Amministrazione destinataria: AAAAAA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale al fini IVA: IT01234567890 Denominazione: \$OCIETA' ALPHA \$RL Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE ROMA 543 CAP: 07100 Comune: \$A \$ \$ARI Provincia: \$ \$ Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 09876543210
Denominazione: AMMINISTRAZIONE BETA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TORINO 38-B CAP: 00145 Comune: ROMA Provincia: RM Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di atile Sdi www.fatturage.gov.it





Casi Pratici: Esempio di Fattura PA



Versione 1.

Dati generali del documento

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 identificativo ordine di acquisto: 88836 Numero linea ordine di acquisto: 1 Codice Unitario Progetto (CUP): 123abo Codice identificativo Gara (CIG): 468def

Dati del contratto

Numero lines di fattura a cui si riferisce: 1 identificativo contratto: 128
Data contratto: 2012-98-91 (01 Settembre 2012)
Numero lines contratto: 5
Codice Unitario Progetto (DUP): 1238bo
Codice identificativo Gara (DIG): 468def

Dati della convenzione

Numero lines di fatture a cui si riferisce: 1 identificativo convenzione: 123 Numero lines convenzione: 6 Codice Unitario Progetto (CUP): 123abo Codice identificativo Gara (CIG): 468def

Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 identificativo ricezione: 128 Numero linea ricezione: 6 Codice Unitario Progetto (CUP): 123abo Codice Identificativo Gara (CIG): 468def

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

identificativo fiscale al fini IVA: IT24981012141 Denominazione: Trasporto spa

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione beneiservizio: LA DE SCRIZIONE DELLA FORNITURA PUO' SUPERARE I CENTO CARATTERI CHE RAPPRESENTAVANO IL PRECEDENTE LIMITE DIMEN SIONALE, TALE LIMITE NELLA NUOVA VERSIONE E' STATO PORTATO A MILLE CARATTERI QUandità: 5.00 Valiore unitario: 1.00 Valiore totale: 5.00 Valiore totale: 5.00 VA (18): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00 Totale imponibile/importo: 6.00 Totale imposta: 1.10 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TPG1 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti) Data scadenza pagamento: 2016-01-90 (30 Gennalo 2015) Importo: 8.10



Sommario


Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio







Il decreto MEF **3 aprile 2013, n. 55,** ha disciplinato la procedura di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio

Articolo 1 comma 2: le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».

Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti pubblici nazionali e amministrazioni autonome

Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali ex art 1, co 2, L 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica)

- Le Amministrazioni Pubbliche obbligate a ricevere le fatture elettroniche sono quelle indicate dall'Istat in un elenco, pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale, che identifica gli Enti i cui conti fanno parte del Conto Economico Consolidato della P.A.
- L' ISTAT provvede anche all'aggiornamento dell'elenco.



Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali

L'ultimo elenco delle **Amministrazioni Pubbliche** è quello pubblicato nella G.U. n. 210 del 10 settembre 2014. Ne fanno parte, fra gli altri:

- a) le **Amministrazioni centrali**: Presidenza del Consiglio, Ministeri, Agenzie fiscali, Enti ed istituzioni di ricerca, Autorità indipendenti, ecc.
- b) le **Amministrazioni locali**: Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, Aziende sanitarie, Università, Teatri Stabili, Fondazioni culturali, ecc.
- c) gli **Enti nazionali di previdenza e assistenza**: INPS, INAIL, Casse di Previdenza, ecc.
- d) gli altri enti facenti parte del **conto consolidato dello Stato** : GSE, Expo 2015, ANAS, CRI, CONI, CNR, ISTAT, Teatro della Scala, ecc.



Le pubbliche amministrazioni: enti interessati

Circolare n. 1 DF del 9 marzo 2015:

Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica

Soggetti di cui all'art 1, c2, D.Lgs 165/2001	Soggetti di cui all'art 1, c2, Legge 196/2009	Soggetti di cui all'art 1, c209, Legge 244/2007
Tutte le amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (ARAN), le Agenzie di cui al DLgs 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI	I soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno; le Autorità indipendenti	Le amministrazioni autonome



Le pubbliche amministrazioni: enti interessati

Circolare n. 1 DF del 9 marzo:

Classi di amministrazioni e data di decorrenza

6 Dicembre 2013

 Tutte le Amministrazioni s base volontaria e sulla bas di specifici accordi con tutt propri fornitori

6 Giugno 2014

 Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuate nell'elenco ISTAT

31 Marzo 2015

 Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco ISTAT



Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali

- L'art. 3 del DM 55/2013 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono individuare gli uffici deputati in via esclusiva a ricevere le fatture elettroniche dal SdI e curarne l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche).
- L'allegato D contiene le regole per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche.



Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali

- I dati identificativi degli uffici devono essere inseriti nell'IPA, che viene aggiornato periodicamente.
- A ogni specifico ufficio è assegnato un codice univoco (codice IPA), che costituisce l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica. NB Le fatture elettroniche devono obbligatoriamente riportare i codici IPA degli uffici designati a ricevere le stesse (NB il codice IPA è presupposto indispensabile per consentire allo SdI di recapitare correttamente la fattura agli uffici di pertinenza).
- Per ogni Ufficio destinatario di fatturazione elettronica censito in IPA come tale è indicata la data di attivazione del servizio

Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali

- Per ciascuna PA presente in IPA, è generato in automatico l'Ufficio di fatturazione elettronica centrale denominato «Uff_eFatturaPA» (v. chiarimenti Circ 1 31 marzo 2014) e il relativo servizio di fatturazione.
- Ciascuna PA una volta ottenuto il codice univoco ufficio è tenuta a darne
 comunicazione ai propri fornitori, unitamente alla relativa associazione
 con ciascuno dei contratti in essere (v. schema lettera comunicazione, allegato alle
 «Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni
 destinatari della fatturazione elettronica»)
- Le modalità per l'accreditamento delle Amministrazioni all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e per effettuare la ricerca dei codici IPA dei vari uffici destinatari delle fatture sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it.





RICERCA AVANZATA

Per trovare nell'IndicePA i dati e le informazioni che stai cercando, scegli la modalità di ricerca che preferisci fra le opzioni disponibili:









Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati dell'ente in IPA è a carico degli enti interessati.

Se il soggetto deputato non vi provvede tempestivamente, sarà responsabile del mancato recapito delle fatture.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (art. 57-bis CAD).



Attività preliminari dell'ente:

- •Entro **tre mesi precedenti** la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica (31/12/2014) l'ente avrebbe dovuto completare il caricamento in IPA degli uffici dedicati alla ricezione della fattura elettronica, secondo le indicazioni dell'allegato D al DM 55/13;
- •entro il 28/2/2015 l'ente avrebbe dovuto procedere alla comunicazione del codice ufficio ai propri fornitori per i contratti già in essere e da stipulare;
- •accreditamento al SdI dell'ente al fine di definire il canale di tramissione/ricezione utilizzato (PEC, FTP, SPCOOP) e adeguamento dei sistemi gestionali, ivi compresa la verifica del colloquio tra il canale tecnico di acquisizione fatture indicato nell'indice PA ed il Sistema di Interscambio (entro il 20/03/2015)

Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali

Le linee guida per l'adeguamento delle procedure amministrative interne e dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche che ricevono le fatture elettroniche sono contenute nell'allegato C del decreto.

Le specifiche operative di tali linee guida sono reperibili sul sito www.mef.gov.it

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF ha emanato, con la circolare n. 37 del 4 novembre 2013, istruzioni operative per la gestione delle fatture elettroniche da parte degli uffici dei Ministeri destinatari delle stesse.





Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali e Enti pubblici nazionali

Nuove funzioni in SICOGE tali da consentire l'assolvimento obblighi legati alla ricezione e conservazione delle fatture elettroniche nonché alla gestione delle notifiche verso il SdI.

Registro interno al sistema per la protocollazione delle fatture ricevute elettronicamente.

Relazione univoca all'interno di SICOGE tra i codici uffici delle unità organizzative censite in IPA quali uffici (centrali e periferici) delle PA deputati alla ricezione delle fatture elettroniche e i codici SICOGE con cui sono identificati gli uffici amministrativo-contabili, al fine di veicolare correttamente la fattura agli utenti.



Sommario

Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione

- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio



Gli intermediari dei fornitori e delle PA

Gli operatori economici possono avvalersi di **intermediari per la trasmissione**, **la conservazione e l'archiviazione** delle fatture elettroniche.

Possono essere intermediari, ad esempio:

- i soggetti che trasmettono dati con il sistema EDI;
- i provider che effettuano conservazione sostitutiva in full-outsourcing;
- i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (commercialisti, CAF, associazioni sindacali di categoria, ecc.)
- le banche che trasmettono le fatture telematicamente tramite il canale
 CBI
- le software house produttrici di software gestionali e fiscali.

Le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di **altre Pubbliche Amministrazioni quali intermediari.**

Sommario


Definizione del nuovo sistema nazionale della Fatturazione Elettronica

Modulo 1
Introduzione


- Evoluzione in ambito comunitario
- Quadro normativo nazionale
- Obbligo di emissione, trasmissione e conservazione
- Conseguenze del mancato assolvimento
- Attori: i soggetti IVA fornitori delle PA.
- Formato obbligatorio della fattura PA
 - dati obbligatori e dati facoltativi
 - casi pratici
- Le pubbliche amministrazioni: enti interessati
- Gli intermediari dei fornitori e delle PA
- Il Sistema di Interscambio



La trasmissione della fattura dal soggetto privato emittente al Sdi avviene attraverso uno dei seguenti canali (e delle notifiche e ricevute da questo ai soggetti privati emittenti):



La trasmissione della fattura dal Sdi alla PA destinataria avviene attraverso uno dei seguenti canali (e le comunicazioni da PA ricevente a SdI):



INTERAZIONE CON SDI: Procedura per l'accreditamento del soggetto trasmittente (cfr pgr 4 dell' Allegato B)

Il soggetto che intende avvalersi della PEC

non ha necessità di identificarsi preventivamente, ma deve solo avvalersi di un gestore incluso nell'elenco pubblico tenuto dalla Agid

Il soggetto che intende avvalersi di un sistema di cooperazione applicativa (sia per servizi esposti su Internet che per servizi esposti su SPC)

Il soggetto che intende avvalersi di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP

deve necessariamente sottoscrivere con Sdi un **accordo di servizio** che regola flussi telematici relativi a fatture, notifiche, ricevute


NB per SDICoop previsti test d'interoperabilità ai fini del rilascio del certificato elettronico di accreditamento

La procedura di invio della fattura vede quali attori coinvolti	La procedura di inoltro della fattura vede quali attori coinvolti
il fornitore	II SdI
il SdI	Il soggetto destinatario
il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore)	Il soggetto ricevente (se diverso dal destinatario
 Il fornitore predispone la fattura elettronica; il fornitore stesso od un terzo delegato (ad emettere la fattura per conto del primo) appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura predisposta; il fornitore od un terzo delegato (a trasmettere la fattura per conto del primo) trasmette la fattura così generata al Sdi per mezzo del canale prescelto 	 Il SdI inoltra la fattura elettronica al soggetto destinatario (oppure al soggetto ricevente di cui il primo si avvalga) attraverso uno dei canali di trasmissione ammessi; Se nella fattura risulta un codice destinatario non corretto, SdI invia l'esito negativo esplicativo al mittente



Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

- •ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA
- •effettuare controlli sui file ricevuti



I Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.



Il Sistema di Interscambio effettua su ogni <u>file FatturaPA</u> dei controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario.


Il <u>file FatturaPA</u> consiste in:

- •file XML firmato digitalmente conforme alle specifiche del formato della FatturaPA (fattura singola o lotti)
- •file archivio file compresso, esclusivamente nel formato zip, contenente uno o più file FatturaPA



Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

- •L'attività di verifica, si configura come:
 - una operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa
 - uno strumento di filtro verso l'Amministrazione per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.
- •Per anticipare sul proprio file i controlli effettuati dal Sistema è possibile sottoporre il file FatturaPA a un verifica preventiva (anche tramite specifiche applicazioni rese disponibili gratuitamente).
- •Ogni errore riscontrato in seguito ai controlli è identificato da un codice e da una descrizione.
- •Il codice dell'errore viene fornito nella **Notifica di Scarto** inviata al trasmittente per ogni file inviato





Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

Nomenclatura ed Unicità del file trasmesso

attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SdI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle *Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio* e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome

Dimensione del file

SdI verifica che le dimensioni del file non eccedano quelle ammesse in dipendenza della modalità di trasmissione prescelta

Integrità del Documento

attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata SdI verifica che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma

Autenticità del Certificato di Firma

SdI verifica che il certificato di firma non risulti scaduto, revocato o sospeso.





Conformità del Formato Fattura



SdI effettua dei controlli di corrispondenza dello schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori, con quanto riportato nell'allegato A al DM n. 55 del 2013 e nelle relative specifiche tecniche.

Unicità della Fattura



La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale re-invio della stessa fattura

SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a identificativo cedente/prestatore, tipologia documento, anno e data fattura, numero fattura coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure di rifiuto da parte del destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il documento viene rifiutato.




Validità del contenuto della fattura



- Verifica della presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario: i.e. presenza, nell'anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a "999999" (valore di default)
- il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell'anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
- presenza, nell'anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a "999999" (valore di default)
- presenza, nell'anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all'allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all'identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
- validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria.

«La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di Interscambio» (Cfr art 2, comma 4 del DM 3 aprile 2013, n. 55 e par. 3 e 5 Circ. 1 del 31 marzo 2014)

NB obbligo di veicolare fatture elettroniche tramite SdI (che effettua controlli e, se positivi, inoltra la fattura all'Ufficio della PA destinatario) fa si che possano essere individuate in maniera disgiunta le condizioni in presenza delle quali la fattura può considerarsi emessa dal fornitore ovvero ricevuta dalla PA destinataria. Es



RegioneLombardia

I messaggi che rilevano ai fini della trasmissione sono elencati nella tabella seguente

Messaggio	Significato	Altro
Notifica di Scarto	Fattura non emessa	Richiesta Nuova emissione
Ricevuta di Consegna	Fattura emessa correttamente	
Notifica di Mancata Consegna	Fattura emessa correttamente	
Attestazione avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito	Fattura emessa correttamente Impossibilità di recapito del file FatturaPA al destinatario per cause non imputabili all'emittente/trasmittente	NB Necessità invio in forma di email/elettronica/portale telematico NB non opera il divieto di pagamento in quanto fattura emessa inviata e ricevuta in via elettronica MA invio successivo necessario ai fini decorrenza termini di pagamento!

Altri messaggi, con il relativo significato, sono elencati nella tabella seguente

Messaggio	Significato	Altro
Notifica di Esito Positiva	Fattura «riconosciuta»	NB non significa «accettata»!
Notifica di Esito Negativa	Fattura «rifiutata»	Emissione nota credito ?
Notifica Decorrenza Termini	Notifica di Esito non disponibile (entro 15 gg)	



Esempio Notifica di scarto

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/messaggi/v1.0/IT01 234567890 11111 NS 001.xml

Page 1 of 1

File con firma digitale - Versione 1.0

Notifica Scarto

Identificativo Sdl: 111 Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00Z

Riferimento Archivio

Identificativo Sdl: 100 Nome File: IT01234567890 11111.zip

Message Id: 123456

Note: Note

Lista errori

Codice	Descrizione
00100	Certificato di firma scaduto



Esempio Ricevuta consegna

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/messaggi/v1.0/IT01 234567890 11111 RC 001.xml

Page 1 of 1

Ricevuta Consegna

Identificativo Sdl: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00Z
Data Ora Consegna: 2013-06-06T12:01:00Z
Destinatario: AAA111 Amministrazione di prova
Message Id: 123456
Note: Esempio

File con firma digitale - Versione 1.0 Intermediario con Duplice Ruolo





Esempio Notifica mancata consegna

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/messaggi/v1.0/IT01 234567890 11111 MC 001.xml

Page 1 of 1

Notifica Mancata Consegna

Identificativo SdI: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00
Descrizione: Notifica di esempio
Message Id: 123456
Note: Esempio

File con firma digitale - Versione 1.0



Esempio Attestazione avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/messaggi/v1.0/IT012 34567890 11111 AT 001.xml

Page 1 of 1

File con firma digitale - Versione 1.0

Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Identificativo Sdl: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2014-04-01T12:00:00
Destinatario: AAAAAA Pubblica Amministrazione di prova
Message Id: 123456
Note: Attestazione Trasmissione Fattura di prova
Hash del File Originale: 2c1f3a240a056d9537a8608fed310812ef7b1b7a410d0152f5c9c9e93486ae44



Esempio Notifica esito committente

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/messaggi/v1.0/IT01 234567890 11111 EC 001.xml

Page 1 of 1

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 111

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1111 Anno Fattura: 2013 Posizione Fattura: 2

Esito: EC01 (Accettazione) Descrizione: Esempio Message Id Committente: 123456

RegioneLombardia



Esempio Notifica scarto esito committente

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/messaggi/v1.0/IT01 234567890 11111 SE 001.xml

Page 1 of 1

Scarto Esito committente

Identificativo SdI: 111
Scarto: EN00 (NOTIFICA NON CONFORME AL FORMATO)
Message Id: 123456
Message-ID committente: 123456
Note: Esempio

File con firma digitale - Versione 1.0





Esempio Notifica decorrenza termini

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/messaggi/v1.0/IT01 234567890 11111 DT 001.xml

Page 1 of 1

Notifica Decorrenza Termini

Identificativo Sdl: 111 Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m Descrizione: Notifica di esempio Message Id: 123456 Note: Esempio File con firma digitale - Versione 1.0 Intermediario con Duplice Ruolo





Il Sistema di Interscambio: canali di trasmissione.

Flusso semplificato: può essere adottato da coloro che interagiscono con il Sistema di interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo.

Il flusso dei messaggi subisce delle variazioni per consentire una maggiore efficienza nel processo di trasmissione delle fatture elettroniche e delle relative notifiche. In particolare:

File Fattura PA

Notifica di Esito

non vengono recapitati poiché sono già a disposizione di colui che li trasmette.

L'iter del processo prosegue con le tradizionali fasi del flusso come se i file fossero stati correttamente trasmessi.

Il Sistema di Interscambio: canali di trasmissione.

L'opzione di "Flusso semplificato" è associata al canale accreditato per la trasmissione/ricezione dei file; pertanto gli Intermediari che intendono aderire al flusso semplificato possono dichiararlo all'atto dell'accreditamento del canale nella sezione <u>Accreditare il canale</u> del sito <u>www.fatturapa.gov.it</u>.

NB. l'opzione "Flusso semplificato" è disponibile per i canali trasmissivi Web-service, Porta di Dominio e FTP ma non per i canali PEC e invio web in quanto quest'ultimi due non necessitano di un accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio



Il Sistema di Interscambio: canali di trasmissione.

Flusso semplificato

